



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.12.2002
COM(2002) 710 definitivo

2000/0221 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Qui di seguito, la Commissione esprime il proprio parere sui quattordici emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ANTEFATTO

- adozione della proposta da parte della Commissione: 18 settembre 2000¹;
- parere del Comitato economico e sociale: 29 novembre 2000²;
- parere del Parlamento europeo in prima lettura: 3 maggio 2001³;
- data di adozione della proposta modificata: 21 giugno 2001⁴;
- data di adozione della posizione comune: 27 giugno 2002⁵;
- adozione da parte del Parlamento della raccomandazione per una seconda lettura: 22 ottobre 2002

3. SCOPO DELLA PROPOSTA

La proposta iniziale è intesa a stabilire norme comuni per i movimenti a carattere non commerciale tra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi di animali da compagnia.

¹ COM(2000)529 def. - 2000/0221(COD) del 18.9.2000 (GU C 29 del 30.1.2001).

² GU C 116 del 20.4.2001, pag. 54.

³ GU C 27 del 31.1.2002, pag. 55.

⁴ COM(2001)349 def. (GU C 270 del 25.9.2001).

⁵ GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 33.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

- **Gli emendamenti 2 (articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)) e 13 (articolo 23, paragrafo 2)** relativi al riconoscimento del solo metodo di identificazione elettronica dopo il periodo transitorio di otto anni, in quanto i servizi della Commissione ritengono affidabile tale metodo e sufficiente il periodo di otto anni.
- **L'emendamento 5 (articolo 6, paragrafo 3)** inteso ad introdurre una procedura di codecisione, per l'eventuale adozione di una proroga concernente il mantenimento dello status specifico applicabile al Regno Unito, all'Irlanda e alla Svezia alla fine del periodo transitorio di 5 anni, può essere accettato alla luce dell'articolo 23, primo comma, della posizione comune.

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

4.2.1. Emendamenti a carattere tecnico

- **L'emendamento 1 (considerando 11)**, sopprime la possibilità di fissare un numero massimo di animali per distinguere gli scambi non commerciali dagli scambi commerciali, sostenendo che il numero degli animali è irrilevante in materia di gestione del rischio sanitario. Questo emendamento è pertinente soltanto in apparenza. In effetti le disposizioni veterinarie applicabili sono sempre le stesse e non dipendono dalla natura del movimento (commerciale o meno). Le disposizioni relative al controllo invece non sono le stesse, ad esempio i movimenti commerciali in provenienza da paesi terzi possono passare unicamente attraverso un posto d'ispezione frontaliero. E' pertanto indispensabile stabilire un numero che consenta di definire, anche se soltanto in modo arbitrario, cosa si intende con movimento non commerciale.
- **Gli emendamenti 3 e 4 (articolo 5, paragrafo 2)** sopprimono la deroga alla vaccinazione antirabbica prevista, a talune condizioni, per i cuccioli di età inferiore ai tre mesi (troppo giovani per poter essere vaccinati) ed impediscono pertanto la libertà di movimento di questi cuccioli tra gli Stati membri diversi dal Regno Unito, dall'Irlanda e dalla Svezia, per i quali l'articolo 6, paragrafo 2, prevede disposizioni particolari. In occasione del dibattito in sede di Consiglio, il rischio rappresentato dai movimenti di cuccioli non vaccinati tra gli Stati membri "continentali" è stato considerato trascurabile e la Commissione ha seguito tale impostazione.

- **L'emendamento 6 (articolo 7)** segue la stessa logica dell'emendamento 1 per le specie diverse dai cani, dai gatti e dai furetti. Occorre mantenere questo criterio che permette di distinguere ciò che rientra tra gli scambi commerciali dai movimenti di privati accompagnati dai propri animali, stabilendo un numero massimo di animali al fine di precisare che cosa si intende con scambio non commerciale.
- **Gli emendamenti 8 e 9 (articolo 10, lettera e)** propongono di basare la classificazione dei paesi terzi sul solo criterio di riconoscimento di paese indenne da rabbia ai sensi del codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizootie. Il dispositivo adottato a livello dell'Unione non è basato su tale criterio, ma su quello del rischio minimo accettabile. In base al succitato codice, **la Germania** (casi in Assia, in Baviera e alla frontiera con la Polonia), **l'Austria** (casi alla frontiera con la Slovenia) e la **Francia** (un caso recente importato dal Marocco) non risultano indenni da rabbia. Appare pertanto ingiustificata l'adozione di un criterio diverso per i paesi terzi.

Da notare la contraddizione costituita dall'adozione degli emendamenti 8 e 9 quando è stato respinto l'emendamento 7, che prevedeva il principio generale del riferimento al codice per la classificazione dei paesi terzi (mentre gli emendamenti 8 e 9 stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte da un paese per essere riconosciuto indenne da rabbia).

4.2.2. Emendamenti a carattere istituzionale

- **Gli emendamenti 10 (articolo 17, paragrafo 1) e 11 (articolo 20)** introducono il termine "tecnico" nella definizione delle competenze di esecuzione della Commissione. Questo non soltanto limita il diritto di iniziativa della Commissione ma solleverà senza dubbio controversie giuridiche sull'interpretazione che occorre darne, oltre ad ostacolare l'efficace attuazione di tale regolamento e delle norme da esso stabilite.
- **L'emendamento 12 (articolo 21)** priva la Commissione di una disposizione, di norma presente nella regolamentazione comunitaria, in base alla quale può proporre misure da adottare rapidamente, efficaci e temporanee che, in base all'esperienza, sono indispensabili in particolare nel settore della salute degli animali.
- **Gli emendamenti 14 e 15 (articolo 24, paragrafo 2, comma 1, e paragrafo 3, comma 1)** relativi alla comitatologia, che vanno oltre l'accordo istituzionale. La posizione comune, nella sua redazione in materia di comitatologia, era intesa a riflettere la doppia base giuridica di tale testo, indicando chiaramente la diversa procedura da seguire a seconda della natura della misura. Sopprimendo il riferimento preciso alle misure che hanno come finalità diretta la sanità pubblica, il Parlamento non garantisce più tale coerenza.

5. CONCLUSIONI

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come in precedenza indicato